



Articolo 4 comma 4 O.M. N. 11 del 2020 (credito classi terze e quarte)

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Articolo 10 O.M. N. 10 del 2020 comma n. 4 (credito classi quinte)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.
4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.
6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.
7. Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
 - a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all'allegato A alla presente ordinanza. L'attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all'allegato A alla presente ordinanza;



- b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;
- c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all'allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato;
- d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta;
- b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all'Allegato A alla presente ordinanza.

Articolo 15 comma 2 D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Indicatori PTOF IIS ENRICO FERMI per attribuzione fascia alta della banda

- media dei voti (incluso voto di condotta) superiore allo 0,50
- assiduità nella frequenza scolastica(non più di 15 giorni di assenza*)
- partecipazione significativa ad attività integrative
- possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi
- Dai 15 giorni di assenza vanno esclusi i ricoveri ospedalieri e/o assenze causate da gravi patologie certificate Per ogni 4 ore di lezioni (anche non consecutive) perdute, sarà calcolata una giornata di assenza.



- L'insegnante di religione o l'eventuale docente di materia alternativa alla religione partecipa a pieno titolo, alla pari di tutti gli altri componenti del Consiglio di Classe, alle procedure per l'attribuzione del credito scolastico.
- Per quanto riguarda l'attribuzione di crediti formativi per attività esterne alla scuola devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - Qualsiasi attività svolta deve essere certificata
 - In caso di attività lavorativa lo "studente lavoratore" deve dimostrare di essere in possesso di un regolare contratto di lavoro per attività coordinata e continuativa di durata annuale.
 - Attività lavorative occasionali/stagionali (sempre certificate) verranno prese in considerazione solo se coerenti con il corso degli studi.
 - Attività di valenza sociale :
 - o Donazione di sangue
 - o 118, Caritas, Misericordia ecc.. (le singole Associazioni o Enti devono certificare l'effettivo svolgimento di precisi turni di lavoro) o Assistenza anziani o disabili e attività sociali di intrattenimento (con particolare riguardo ad attività rivolte ai bambini). Anche in questo caso le Associazioni devono certificare l'effettivo impegno settimanale/mensile lavorativo.
 - Attività sportiva agonistica che comporti un impegno settimanale che vada oltre la semplice partecipazione tri-settimanale ad attività ludico-motorie-ricreative (gli impegni devono avere carattere extra-regionali o nazionale)
 - Attività culturali di valenza sociale o l'iscrizione e la frequenza ad altre istituzioni scolastiche (Conservatorio ecc.... che comportino un impegno almeno tri-settimanale)
- Per ogni altra attività non contemplata nel presente elenco la competenza è esclusivamente dei singoli Consigli di Classe